



DELIBERA N. 545

13 luglio 2021

Fascicolo 1867/2017

(da citare nella risposta)

Oggetto

Comune di *omissis* - Avviso esplorativo per manifestazione di interesse ad intervento di *project financing* finalizzato alla riqualificazione dell'area di parcheggio in loc. *omissis* mediante progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio e relative aree.

Riferimenti normativi

Artt. 2, 132 e 153 del. D.lgs. 163/2006; artt. 161 del D.P.R. 207/2010; art. 1 della L. 241/1990; art. 120 del c.p.a.

Parole chiave

Project financing – Avviso esplorativo – confronto competitivo – verifiche in sede di esecuzione – *ne bis in idem*

Massima

Non massimabile

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il "*Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici*" del 4.7.2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16.10.2018);



VISTE le relazioni e la documentazione acquisite nell'ambito del procedimento in oggetto,

CONSIDERATO IN FATTO

In attuazione della delibera della Giunta comunale n. 44 del 18.8.2015, il Comune di *Omissis* ha pubblicato, in data 15.9.2015, un "*avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di project financing*", concernenti la riqualificazione del parcheggio sito in località *Omissis*.

In ragione di un refuso relativo alla quantificazione dell'area di parcheggio oggetto dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato (erroneamente indicato in 10.000,00 mq, anziché in 100.000,00 mq), con determina n. 347 del 23.9.2015, ne veniva disposta la modifica, dandone comunicazione agli operatori economici che avessero già manifestato il proprio interesse, ed incrementando di dieci giorni i termini per manifestare interesse a partecipare alle successive fasi di gara.

In risposta al predetto avviso, hanno manifestato interesse ad essere inviati a presentare proposte quattro operatori economici, dei quali, tuttavia, solo tre sono stati ritenuti in possesso dei requisiti necessari. Con note datate 21.10.2015, i tre operatori economici ammessi, sono stati pertanto invitati a presentare una "*proposta di project financing per la realizzazione della seguente opera di interesse pubblico: riqualificazione dell'area di parcheggio in loc. Omissis mediante progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio e relative aree*".

Allo scadere del termine fissato, soltanto uno degli operatori economici, *Omissis S.p.A.* (poi divenuta società a responsabilità limitata a socio unico), ha presentato una proposta progettuale.

Con determina n. 144 del 27.7.2016, ritenendo congrua la proposta progettuale ed economica presentata dalla predetta società così come integrata con nota prot. n. 1119 del 15.6.2016, il Comune di *Omissis* ha approvato il progetto preliminare presentato dalla predetta società, per poi procedere all'aggiudicazione definitiva della concessione alla predetta società, con la quale, in data 25.11.2016, è stata stipulata la convenzione per la riqualificazione dell'area di parcheggio in località *Omissis* mediante concessione per la progettazione, realizzazione e gestione di un parcheggio e relative aree (convenzione rep. n. 26192).



Con nota prot. n. 59395 del 5.8.2020, l'Autorità ha comunicato al Comune di *Omissis*, in qualità di concedente, e alla società *Omissis*, in qualità di concessionario, l'avvio di un procedimento di vigilanza in merito all'avviso esplorativo di cui all'oggetto.

Nello specifico, nella predetta comunicazione, sono stati contestati:

- 1) la violazione dell'articolo 153 del d.lgs. 163/2016 nell'aggiudicazione della concessione;
- 2) la mancata ultimazione di alcuni lavori previsti nella convenzione stipulata *inter partes*.

Con riguardo alla criticità rappresentata dalla violazione dell'articolo 153, l'Autorità ha contestato che, in seguito all'individuazione della proposta progettuale dichiarata di pubblico interesse, invece di bandire una nuova procedura comparativa, il Comune ha affidato la concessione all'unico operatore economico che, dei tre che avevano manifestato l'interesse a presentare proposte di *project financing*, ha effettivamente presentato una proposta.

Sul punto, il *concessionario*: per un verso, ha ribadito la legittimità dell'iniziativa assunta dal Comune, tra l'altro, in quanto in proposito si sarebbe pronunciato, con esito positivo, il TAR Abruzzo – L'Aquila, con sentenza passata in giudicato e non impugnata; per l'altro, ha rappresentato che l'avviso esplorativo avrebbe previsto l'esame comparativo delle proposte progettuali solo in presenza di una "*pluralità di proposte*", e, essendo pervenuta una sola proposta, ne sarebbe conseguita la legittima aggiudicazione all'unico operatore economico che ha presentato la domanda di partecipazione (relazione prot. n. 73844 del 7.10.2020).

Per contro, con nota prot. 78844 del 23.10.2020, il Comune ha specificato che gli atti di gara relativi alla procedura in questione erano stati impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto in un giudizio innanzi al TAR Abruzzo, conclusosi con una sentenza di inammissibilità.

Con riguardo alla mancata ultimazione dei lavori previsti in convenzione, il Comune si è richiamato alla relazione resa dal concessionario, nella quale quest'ultimo ha rilevato di aver eseguito lavori non solo non previsti, ma nemmeno richiesti dalla stazione appaltante, e di aver eseguito alcuni interventi secondo tempistiche non conformi a quelle previste nel cronoprogramma.

Esaminate le relazioni rese dal concedente e del concessionario, con nota prot. n. 20018 del 9.3.2021, sono state comunicate alle parti delle risultanze istruttorie, con le quali sono state puntualizzate le criticità già evidenziate nella predetta comunicazione di avvio del procedimento; in risposta alla predetta nota, tanto il Comune quanto il concessionario hanno



fornito riscontro rispettivamente con note prot. nn. 33220 del 22.4.2021 e 291254 dell'8.4.2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare, occorre rilevare come, nel caso di specie, debba trovare applicazione la normativa contenuta nel d.lgs. 163/2006 e nel D.P.R. 207/2010, in ragione del momento in cui è stata avviata la procedura di gara che ha dato luogo alla stipula della convenzione rep. 26192 del 2016.

Sempre in via preliminare, non possono essere condivise le osservazioni compiute dal concessionario secondo il quale sarebbe preclusa all'Autorità la facoltà di pronunciarsi in merito alla procedura in questione in quanto, oltre al lungo lasso di tempo intercorso dallo svolgimento della procedura di cui all'oggetto, troverebbe applicazione nel caso di specie il principio del *ne bis in idem*, posto che, in precedenza, un giudice si sarebbe pronunciato sulla legittimità della procedura in questione, con una sentenza - la 559/2017 - passata in giudicato in quanto non impugnata.

Al riguardo, fermo restando il ruolo dell'Autorità in tema di vigilanza della corretta applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, riconosciuta espressamente per legge, e la circostanza che, soprattutto in tema di concessioni, l'eventuale affidamento in violazione delle disposizioni in tema di contratti pubblici è idoneo a perpetrare i propri effetti pregiudizievoli per un lasso di tempo estremamente ampio, devono compiersi alcune considerazioni in merito al principio del *ne bis in idem* nel caso concreto.

In via generale, deve rammentarsi come il principio del *ne bis in idem* si sostanzia nel divieto per il giudice di essere "*chiamato due volte a pronunciarsi su identiche questioni*" (TAR Napoli, 22.5.2020, n. 1937).

Al di là del fatto che il procedimento di vigilanza avviato dall'Autorità è ontologicamente diverso da un processo innanzi all'Autorità giudiziaria, così come, peraltro, diverse sono le parti coinvolte, deve osservarsi come, nel caso di specie, con la sentenza 559/2017, il giudice amministrativo si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto per l'annullamento della procedura di gara in questione: essendo oggetto del promosso ricorso questioni afferenti agli appalti pubblici, i ricorrenti avrebbero dovuto adire direttamente il giudice amministrativo, come previsto dall'art. 120 c.p.a., e non invece – come avvenuto – presentare un ricorso straordinario al Capo dello Stato (poi trasposto in sede giudiziaria).



Nella specie, dunque, non vi è stato alcun pronunciamento giudiziale, con esito positivo, in ordine alla correttezza e alla legittimità della procedura di gara in questione (come sostenuto dal concessionario), atteso che il giudizio amministrativo si è concluso con una sentenza di rito che non ha riguardato alcuna valutazione concernente il merito della vicenda.

In coerenza con l'orientamento maggioritario, condiviso tanto dalla giurisprudenza quanto dalla dottrina, deve rammentarsi come le sentenze di rito – nelle quali, quindi, non si decida del merito delle questioni sottoposte al vaglio giudiziario – siano insuscettibili di costituire *"cosa giudicata in senso sostanziale e, quindi, tale da impedire al giudice amministrativo una pronuncia di merito sulla medesima domanda"* (TAR Campania, Napoli, sez. V, 4.12.2012, n. 6956). Infatti, *"La statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, sicché non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale"* (Cass., 22.10.2020, n. 23130).

Da tanto discenderebbe, quindi, che, ferme le considerazioni già svolte in merito alla differenza tra procedimento di vigilanza dell'Autorità e processo amministrativo, e alla diversità delle parti coinvolti nell'uno e nell'altro caso, non potrebbe ritenersi operante, nel caso di specie, il principio del *ne bis in idem*.

Tanto chiarito, è opportuno entrare nel merito delle criticità riscontrate.

1. Quanto alla violazione dell'art. 153 del d.lgs. 163/2006 nell'ambito della procedura di gara avviata dal Comune.

Come chiarito in fatto, al fine di riqualificare e gestire il parcheggio sito in località *Omissis*, il Comune di *Omissis* ha pubblicato un avviso esplorativo con il quale ha inteso raccogliere le manifestazioni di interesse degli operati economici che, in possesso di specifici requisiti indicati nel predetto avviso, fossero intenzionati a presentare proposte progettuali di *project financing*, tra le quali individuarne una che, una volta dichiarata di pubblico interesse, fosse posta a base di un nuovo confronto competitivo teso a selezionare il futuro concessionario. Come si è avuto modo di rilevare nel corso del procedimento di vigilanza, in seguito all'individuazione della proposta progettuale dichiarata di pubblico interesse, invece di bandire una nuova procedura comparativa, il Comune ha affidato la concessione all'unico operatore economico che, dei tre che erano stati inviati a presentare proposte di *project financing*, aveva effettivamente presentato i documenti richiesti.



Al riguardo, impregiudicata la legittimità della decisione del Comune di procedere con la pubblicazione di un avviso esplorativo volto ad individuare progetti da porre alla base di una procedura di gara per riqualificare un bene comunale – decisione afferente alla discrezionalità amministrativa dell'Ente comunale, mai messa in discussione nel corso dell'istruttoria – deve osservarsi come l'affidamento diretto della concessione all'unico operatore che ha presentato una proposta progettuale senza procedere all'indizione di una procedura di gara integra una violazione tanto dal d.lgs. 163/2006, quanto dalla *lex specialis* di gara.

Di tanto si trova conferma, oltre che dalla lettura dell'art. 153, co. 16 del d.lgs. 163/2006 (peraltro citato nell'avviso), anche dalla stessa documentazione acquisita agli atti, ed in particolare:

- nel più volte citato avviso esplorativo, si legge, al paragrafo riferito alla valutazione delle offerte (pag. 5 dell'avviso), che "***l'amministrazione comunale procederà alla valutazione della fattibilità delle proposte per la individuazione di quella di pubblico interesse da mettere successivamente in gara e tale valutazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta***";
- negli inviti trasmessi agli operatori economici che, rispondendo all'avviso esplorativo, hanno manifestato il proprio interesse, dove è previsto che "***Individuata la proposta di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indire una gara ai sensi del comma 1-14 dell'art. 153 al fine dell'aggiudicazione della concessione***" (pag. 2 delle note prot. 2042 del 21.10.2015 inviate ai diversi operatori interessati).

Alla luce di quanto rilevato, poi, non possono essere condivise le deduzioni compiute dal concessionario, secondo il quale l'avviso esplorativo avrebbe previsto l'esame comparativo delle proposte progettuali solo in presenza di una "*pluralità di proposte*", e, essendo pervenuta una sola proposta, ne sarebbe pertanto conseguita la legittima aggiudicazione all'unico operatore economico che ha presentato la domanda di partecipazione (*sub* 1.2 della relazione prot. n. 73844 del 7.10.2020).

Al riguardo, sebbene sia vero che l'avviso prevedesse la valutazione di fattibilità delle proposte progettuali (o della proposta progettuale) presentate dagli operatori economici invitati, è altrettanto vero che lo stesso avviso, così come gli inviti inviati ai soggetti ammessi a presentare proposte progettuali, imponevano l'indizione di una nuova procedura di gara



alla base della quale sarebbe dovuto essere posta, indipendentemente dal numero di proposte presentate, solo quella dichiarata dal Comune di pubblico interesse.

Da quanto rilevato, dunque, risulta violato l'art. 153 del d.lgs. 163/2006, oltre che la legge di gara, in quanto, una volta approvata la proposta individuata come di pubblico interesse, non si è proceduto conformemente né a quanto previsto dall'art. 153, co. 16 [ossia procedendo con l'indizione di un dialogo competitivo (lett. a), bandendo una concessione ex art. 143 (lett. b), procedendo ai sensi dell'art. 153, co. 15 (lett. c)], né a quanto disposto dalla normativa di gara.

In questo senso, l'Autorità ritiene che l'affidamento sia avvenuto in violazione dell'art. 153 del d.lgs. 163/2006, della legge di gara, oltre che del generale principio di concorrenza e *par condicio participationis*.

2. Quanto ai ritardi nell'ultimazione dei lavori oggetto di concessione.

Dai documenti agli atti, è emerso che, pur a fronte della presentazione di un cronoprogramma, allegato alla convenzione rep. 47645 del 25.11.2016, nel quale venivano individuati i termini entro i quali l'esecutore avrebbe dovuto eseguire i lavori, alcuni degli interventi previsti non sarebbero stati realizzati nelle tempistiche indicate. Pertanto, il Comune avrebbe provveduto a contestare al concessionario il ritardo nell'ultimazione di alcuni lavori. A propria volta, il concessionario avrebbe lamentato la presenza di pretesi vizi occulti riscontrati nell'area oggetto di concessione.

Tuttavia, non essendo chiari i termini degli eventuali inadempimenti posti in essere dal concessionario e delle azioni assunte dal concedente, in fase di avvio del procedimento è stato chiesto alle parti di fornire chiarimenti in proposito.

Nella relazione prot. n. 73844 del 7.10.2020 (reinoltrata dal Comune con nota prot. n. 78844 del 23.10.2020), il concessionario ha confermato di aver presentato, in fase di partecipazione alla procedura in questione, un cronoprogramma che recava scadenze entro le quali eseguire gli interventi tesi a migliorare lo stato di fatto del parcheggio.

Tuttavia, a quanto riferito, una volta aggiudicata la procedura, il concessionario si sarebbe avveduto, in fase di gestione, che alcuni interventi non previsti nel progetto iniziale fossero "*assolutamente indispensabili*", mentre altri, indicati nel cronoprogramma, fossero meno urgenti di quanto ipotizzato in origine. Di conseguenza, "*sebbene non richiesto, Omissis S.r.l.*" avrebbe svolto alcuni interventi, documentati tramite allegazioni fotografiche e fatture, tra i quali il ripristino delle condutture fognarie (per un importo di euro 1.207,80),



l'impermeabilizzazione e la ristrutturazione di locali destinati a servizi igienici e ad *info point* (in relazione ai quali viene, però, prodotta una fattura per euro 1.734,62 riferita all'acquisto di prodotti di consumo, quali saponi, sacchi neri e scope) e l'asfaltatura di tre rampe di uscita del parcheggio e la manutenzione del piazzale (per l'importo rispettivamente di euro 20.746,47 e di ulteriori complessivi euro 5.856,00).

Dalle difese spiegate dal concessionario – prodotte anche dal Comune con la prima relazione – è emerso:

- a. per un verso, che **il concessionario avrebbe, per propria stessa ammissione, eseguito lavori non solo non previsti, ma nemmeno richiesti dalla stazione appaltante;**
- b. per l'altro, che **alcuni interventi sarebbero stati eseguiti secondo tempistiche non conformi a quelle previste nel cronoprogramma.**

2.a. Con riguardo alla questione dei lavori eseguiti spontaneamente dal concessionario, occorre rilevare come la legge in materia applicabile *ratione temporis* non consentisse all'appaltatore di apportare unilateralmente modifiche ai lavori oggetto di concessione (il principio è chiaramente sancito al primo comma dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, che specifica, al successivo comma, anche le conseguenze della violazione del predetto comma). Nel caso di specie, poi, bisogna ricordare che la proposta progettuale è stata presentata, all'epoca, dall'odierna concessionaria, che, prima della redazione del progetto, aveva svolto, in data 11.11.2015, un sopralluogo presso il parcheggio. Da ciò consegue che il concessionario ha potuto avere diretta e preventiva cognizione dello stato di fatto dell'opera (ivi incluso lo stato delle rampe di uscita del parcheggio, del piazzale e dei locali interessati dalla concessione) e non ha ritenuto di dover inserire detti interventi nell'originaria proposta progettuale.

In assenza di documenti comprovanti il rispetto della disciplina applicabile *ratione temporis* (in particolare dell'art. 132 del d.lgs. 163/2006 e della normativa in proposito prevista dal DPR 207/2010), deve rammentarsi che la realizzazione di lavori non previsti contrattualmente, in assenza dell'autorizzazione del direttore dei lavori e della preventiva autorizzazione della stazione appaltante, comporta, oltre all'impossibilità per l'esecutore di pretendere compensi, rimborsi o indennizzi per gli interventi compiuti, la remissione in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella loro situazione originaria, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento (art. 161, co 2, del D.P.R. 207/2010).



2.b. Con riferimento all'aspetto dei lavori non eseguiti in conformità al cronoprogramma, si deve rilevare come, per un verso, il mancato rispetto delle tempistiche di esecuzione dei lavori indicate nel cronoprogramma stesso può configurarsi come inadempimento rilevante ai fini dell'applicazione di penali ovvero delle specifiche previsioni dedotte in contratto; per l'altro, la stazione appaltante è tenuta a vigilare sulla corretta e tempestiva esecuzione dei contratti pubblici dalla stessa stipulati, ponendo in essere tutti i rimedi che prevedono sia la disciplina codicistica e regolamentare, sia le specifiche disposizioni inserite nella convenzione stipulata *inter partes*. Da tanto consegue che i mancanti controlli e conseguentemente l'assenza di contestazione da parte del concedente degli inadempimenti posti in essere dal concessionario, oltre a poter integrare i presupposti della responsabilità amministrativa, si pone in contrasto con i principi fissati, in tema di affidamenti pubblici, dall'art. 2 del d.lgs. 163/2006 e, più in generale, con riguardo all'azione amministrativa, dell'art. 1 della L. 241/1990.

Tanto osservato in via generale, deve rilevarsi che l'art. 4, co.1, lett. a della convenzione rep. 26192 del 25.11.2016, prevedeva che il concessionario realizzasse *"le opere indicate nell'allegato "B" secondo il crono programma dei lavori riportato nell'allegato "C"*.

Inoltre, nonostante la convenzione rep. n. 26192 del 25.11.2016 non prevedesse l'applicazione di penali per il ritardo (come invece sarebbe dovuto ai sensi dell'art. 133 del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010), l'art. 13 specificava che, in caso di inadempimenti che rendessero impossibile la prosecuzione del rapporto concessorio, la parte non inadempiente avrebbe potuto risolvere il contratto se, decorsi 15 giorni dal ricevimento della contestazione, il soggetto inadempiente non avesse posto rimedio agli inadempimenti contestati.

Nel caso di specie, si deve evidenziare come, se nella relazione resa dal Comune in risposta all'avvio del presente procedimento, lo stesso si era di fatto riportato, in punto di ritardo nell'esecuzione della concessione, ad una relazione predisposta dal concessionario, solo in esito alla comunicazione delle risultanze istruttorie, il responsabile del procedimento, nominato nel dicembre 2020, ha eseguito un sopralluogo che ha dato luogo ad una diffida. In tale diffida – acquisita agli atti – il concedente ha contestato la mancata o incompleta realizzazione di diversi lavori che sarebbero dovuti essere realizzati entro il primo anno (indicato come l'anno 2016) ed entro il terzo anno (indicato come l'anno 2018), fissando



all'uopo un termine al 31.7.2021 per la loro esecuzione e invitando il concessionario a completare i lavori previsti per il quinto anno (indicato come l'anno 2021) entro il 31.12.2021. Al riguardo, deve osservarsi che, al di là della contestazione degli inadempimenti accompagnata dall'individuazione di termini per porvi rimedio non è in linea con le previsioni contrattuali (l'art. 13 della convenzione prevede un termine di 15 giorni entro i quali conformarsi mentre il termine riconosciuto è di quantomeno quattro mesi) e del fatto che verosimilmente vi è stato un errore nella individuazione del quinto anno (indicato come l'anno 2021, anziché 2020), non pare vi sia stato da parte del concedente, nel corso dell'esecuzione della concessione, un controllo tempestivo, costante e puntuale della corretta esecuzione dei lavori dedotti in concessione (peraltro ipotizzato anche all'art. 11 della convenzione, secondo cui *"il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della concessione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende perseguire per la migliore fruizione da parte dell'utenza. Pertanto la vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni, anche giornaliere, di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo"*).

Sotto diverso profilo, ferme le considerazioni svolte dal concessionario in merito al preteso carattere residuale dei lavori ancora da eseguire e le contestazioni mosse dal concessionario al concedente in ordine alle presunte mancanze del concedente che renderebbero disagevole l'utilizzo del parcheggio, devono compiersi alcune considerazioni in merito alla considerazione svolta dal concessionario per la prima volta con la relazione prot. n. 29124 dell'8.4.2021, secondo cui lo stesso non avrebbe ricevuto alcun introito dall'utilizzo del parcheggio.

Al riguardo, al di là della genericità del predetto assunto - in relazione al quale il concessionario non ha nemmeno illustrato le motivazioni che renderebbe impossibile trarre profitto dalla gestione del parcheggio in questione - deve ricordarsi che, come questa Autorità ha avuto modo di chiarire in più occasioni (e da ultimo con la delibera ANAC 219 del 23.3.2021), la concessione - a differenza dell'appalto - si caratterizza per il trasferimento in capo al concessionario di alcuni rischi, quali, a titolo esemplificativo, il rischio di costruzione, il rischio della domanda o il rischio operativo.

Da tanto consegue che il rischio per il concessionario di non rientrare degli investimenti compiuti, se riconducibile ad una delle predette fattispecie sopra indicate, costituisce un presupposto peculiare della concessione che, peraltro, non può dar luogo, se non nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, ad una revisione della concessione ovvero ad un



riequilibrio delle condizioni economiche poste alla base della concessione stessa e che, comunque, non può essere addotta a legittima giustificazione del ritardo nell'esecuzione degli obblighi assunti con la stipula della convenzione di concessione.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe,

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 13 luglio 2021,

DELIBERA

- ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. b), del Regolamento di Vigilanza sui contratti pubblici del 4.7.2018, che l'affidamento della concessione in questione è avvenuto in violazione dell'art. 153 del d.lgs. 163/2006 e della *lex specialis* di gara, per le motivazioni esposte in narrativa;
- ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. b), del Regolamento di Vigilanza sui contratti pubblici del 4.7.2018, anche in ragione delle considerazioni svolte in narrativa, di raccomandare al Comune di procedere a verifiche e controlli costanti sulla corretta esecuzione dei lavori previsti in convenzione, anche ai fini dell'attivazione di tutti gli rimedi previsti dalla legge e dalla convenzione stipulata tra condente e concessionario, in caso di inadempimenti o di realizzazione di interventi né previsti in convenzione, né autorizzati dalla stazione appaltante.

La stazione appaltante è invitata a comunicare all'A.N.AC. le eventuali determinazioni al riguardo assunte, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente delibera, che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del Regolamento di Vigilanza sui contratti pubblici del 4.7.2018.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 luglio 2021



Per Il Segretario

Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente